



REGIONE DELL'UMBRIA

Oggetto: Attuazione art. 5 L.R. 16 novembre 2004, n. 22 Norme sull'associazionismo di promozione sociale. Disciplina del procedimento amministrativo.

Deliberazione della Giunta Regionale del 12/01/2005, n. 31

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore Sanità e Servizi Sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la Disciplina del procedimento amministrativo di cui all'Art. 5 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 "Norme sull'Associazionismo di promozione sociale";
- 3) di comunicare al Servizio competente l'avvenuta iscrizione della associazione di promozione sociale, che risulta iscritta nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22;
- 4) di approvare gli schemi di presentazione della domanda di iscrizione.

Omissis

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Attuazione dell'art. 5 Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 "Norme sull'Associazionismo di promozione sociale" - Disciplina del procedimento amministrativo.

Premesso che:

- la Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 regola le "Norme sull'Associazionismo di promozione sociale";
- l'art. 2 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale al quale possono iscriversi le Associazioni individuate nel medesimo articolo, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- l'art. 5 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisca le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione nonché i relativi termini del procedimento;

Considerato che occorre dare attuazione all'art. 5 sopra citato si propone quanto segue:

Art. 1

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale le associazioni costituite da almeno due anni che svolgono attività di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L. R. n. 22/2004.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è inoltrata a: Regione Umbria – Direzione Sanità e Servizi Sociali – Servizio VI° Via Angeloni, 61 – 06124 Perugia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la data di presentazione è quella risultante dal timbro postale, nel caso in cui l'istanza sia presentata a mano l'archivio della Giunta regionale rilascia ricevuta attestante la data di presentazione. All'iscrizione provvede il Dirigente del Servizio VI° della Direzione Sanità e Servizi Sociali, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. La domanda deve contenere:
 - a) generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione,
 - b) forma giuridica dell'associazione,
 - c) sede legale,
 - d) numero totale degli iscritti,
 - e) ambiti di prevalente attività,
 - f) data di inizio attività,
 - g) numero dei Comuni in cui l'associazione ha sedi e svolge attività,
 - h) indicazione dell'eventuale iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. R. 15/1994.La domanda è corredata da:
 - a) atto costitutivo e statuto dell'associazione registrato o autenticato o redatto nella forma di atto pubblico con l'indicazione della sede legale e con gli elementi previsti all'art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 22/2004;
 - b) relazione illustrativa delle iniziative più significative realizzate ed indicazione dei principali programmi;
 - c) copia dell'ultimo documento contabile approvato.

Art. 2

1. Sono iscritte, su domanda, in apposita Sezione del Registro regionale, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni nazionali di cui art. 7, comma 3 della legge n. 383/2000 presenti sul territorio regionale costituite da almeno un anno.
2. La domanda, presentata con le modalità previste all'art. 1, comma 2 della presente direttiva, deve essere corredata da:
 - a) certificazione del Presidente nazionale attestante l'iscrizione dell'Associazione al Registro nazionale e dell'associazione richiedente;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'indicazione della sede legale;
 - c) copia dell'ultimo documento contabile approvato;
 - d) sintetica relazione da cui risulti:
 - generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione,
 - forma giuridica dell'associazione,
 - numero totale degli iscritti,
 - ambiti di prevalente attività.

Art. 3

1. Le Associazioni iscritte al Registro regionale comunicano, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, con le stesse modalità prescritte dall'art. 1 comma 1 della presente direttiva, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento affinché la Regione possa procedere alle eventuali necessarie modificazioni al Registro regionale. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di esclusione dal Registro regionale, tempestivamente e comunque entro centoventi giorni dall'evento.

Art. 4

1. La Regione provvede d'ufficio, annualmente, alla revisione del Registro, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti delle associazioni iscritte previsti all'art. 3 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22.

Art. 5

1. Sono cancellate, con atto del dirigente del Servizio preposto, le Associazioni iscritte al Registro regionale che:
 - a) ne facciano espressa richiesta con le modalità prescritte dall'art. 1 comma 1 della presente direttiva;
 - b) perdano i requisiti per l'iscrizione previsti dall'art. 3 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22;
 - c) non comunichino le variazioni ai sensi dell'art. 3 della presente direttiva.

Art. 6

1. Alle Associazioni a carattere regionale e locale, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione, è ammesso ricorso in via amministrativa, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione degli stessi alla Direzione Sanità e Servizi Sociali - Servizio VI°.
2. Per il ricorso giurisdizionale si applica la procedura prevista dall'art. 10, comma 2 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 7

1. La Giunta regionale approva gli schemi di domanda di iscrizione a Registro regionale, allegato alla presente direttiva come parte integrante e sostanziale.

Perugia, 11/01/2005

L'Istruttore
(Dott. Francesco Freguglia)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia, 11/01/2005

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Francesco Freguglia)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E
DICHIARAZIONE CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Perugia, 11/01/2005

Il Dirigente di Servizio
(Dott. Carlo Romagnoli)

PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore Sanità e Servizi Sociali;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Perugia, 11/01/2005

Il Direttore
(Dott. Domenico De Salvo)